

05/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

Commenti sulla normativa vigente in materia di adempimenti amministrativi e societari connessi al passaggio all'Euro

Con la presente si riportano alcuni commenti espressi dagli Esperti del Comitato Euro

LE REGOLE PER TRATTARE LE DIFFERENZE NEL BILANCIO

A decorrere dal 1° gennaio 2002, il bilancio deve essere redatto in euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (articolo 16, comma 8, Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n. 213). Per la conversione in euro degli importi che derivano dalla lira, si devono seguire le regole di arrotondamento previste dal regolamento Ce n. 1103/97. La traduzione in euro degli importi in lire può fare emergere delle differenze. Il saldo delle differenze da conversione, sia esso positivo sia esso negativo, può essere iscritto indifferentemente in riserve di patrimonio netto o al conto economico; si può, ad esempio imputare a proventi o oneri straordinari, a seconda del segno, nel conto economico. A norma dell'articolo 16, comma 6, del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, "il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva". Perciò, le differenze da conversione delle schede contabili possono essere imputate a riserva. In questo senso, si veda anche il principio contabile n. 27, emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri, nel quale è stato affermato che "il saldo delle differenze di arrotondamento verrà imputato a una qualsiasi delle riserve o al conto economico". Perciò, anche in base al principio contabile n. 27, le differenze di arrotondamento nella conversione, possono essere iscritte in una qualsiasi riserva di patrimonio netto o al conto economico.

COSÌ LA CONVERSIONE DEI PICCOLI IMPORTI

Il passaggio dalla lira all'euro dei valori di bilancio è libero da vincoli particolari. L'impresa è perciò libera di eseguire la conversione in euro nel modo che ritiene più opportuno. Sono possibili due criteri:

- aa) analitico, cioè per singola voce;
- bb) per massa, cioè con conversione dei soli saldi.

Se si sceglie di convertire i soli saldi (per "massa"), le difficoltà si incontreranno quando si dovranno chiudere le singole voci di bilancio, che formano il saldo. Con il criterio analitico, invece, cioè convertendo i singoli importi, si eliminano i problemi di conversione. Per evitare rilevanti differenze nella conversione degli importi da lire in euro, le imprese potranno eseguire la conversione degli importi, che non costituiscono autonomi importi da contabilizzare, eseguendo i calcoli degli importi espressi in euro con più di due decimali.

CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SRL

In presenza di quote di diverso ammontare tra loro, due sono i metodi di ridenominazione possibili e da ritenersi conformi alla normativa vigente:

1. al solo scopo della ridenominazione, si scompone ciascuna quota effettiva in tante quote minime di lire 1.000, pari all'ammontare minimo unitario delle quote previsto dall'art. 2474 del c.c.; si converte la quota minima di lire 1.000 in euro, la si arrotonda ai centesimi seguendo le note regole e successivamente si moltiplica la quota unitaria ormai espressa in euro per il numero delle quote ideali di cui risulta composta ciascuna quota effettiva.

05/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

2. si prende a riferimento la quota più bassa tra quelle effettive e la si converte in euro arrotondandola ai centesimi seguendo le note regole; si prende il valore in euro così determinato della quota minima effettiva e lo si moltiplica per il numero di volte in cui le quote maggiori stanno rispetto alla prima. Ad es. se ci sono due quote rispettivamente di lire 20.000.000 e lire 30.000.000, oltre alla minima pari a lire 10.000.000, si moltiplica, rispettivamente per 2 e per 3, il controvalore in euro della quota minima effettiva ($10.000.000/1936,27 = \text{euro } 5.164,57$) al fine di determinare il valore in euro delle altre due quote effettive.

La conversione della "quota ideale" da 1.000 lire è "matematicamente vantaggiosa" per il rispetto dei diritti di voto; invece nel caso in cui si converte la quota effettiva è opportuno arrotondare il risultato all'unità di euro, ma su questa affermazione non vi è unità di veduta tra le varie Camere di commercio.

CHE FINE FANNO I BENI AMMORTIZZABILI

Per la conversione degli importi da lira a euro del valore dei beni ammortizzabili il contribuente è libero di convertire i soli saldi contabili o i singoli importi che formano il valore originario, il totale degli ammortamenti effettuati e il residuo da ammortizzare. Per il numero dei decimali per la conversione, la circolare 291/E del 23 dicembre 1998, al paragrafo 4.1 "Generalità", avverte che "gli importi da indicare nella documentazione fiscale (fatture, scontrini, ecc.) e in contabilità - se espressi in euro, anche per conversione di valori in lire - devono essere arrotondati al centesimo più prossimo solo se si tratta di autonomi importi da pagare o contabilizzare". La conversione deve riguardare il valore iniziale dei singoli cespiti, le quote accantonate e il residuo valore da ammortizzare. Ad esempio, per un bene ammortizzabile del valore iniziale di 10.500.000 lire, con un fondo ammortamento di 6.300.000 lire e un residuo da ammortizzare di 4.200.000 lire, gli importi convertiti in euro sono, con l'arrotondamento al centesimo di euro, pari a: euro 5.422,80 (valore iniziale), euro 3.253,68 (fondo ammortamento), euro 2.169,12 (residuo da ammortizzare).

IL PASSAGGIO DEI CONTI PER LA BUSTA PAGA

L'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2002, di utilizzare una nuova valuta fa sorgere il dubbio sulla possibilità di potere rappresentare i conteggi del conguaglio "in lire" su una busta paga in euro. A tale proposito si sottolinea che non tutti gli elementi che, per esigenze di praticità e razionalizzazione vengono annotate nella busta paga sono inserite in esso obbligatoriamente. Le voci obbligatoriamente considerate sono, infatti, quelle previste dalla legge n. 4/53 (importo della retribuzione soggetta o meno a contribuzione, ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali e la retribuzione effettivamente corrisposta). Da ciò consegue che il calcolo definitivo dell'imposta 2001 non debba obbligatoriamente essere annotato sulla busta paga relativa ai mesi di gennaio o febbraio. Si ritiene, pertanto, che, ove le procedure informatiche lo permettano, possano coesistere sullo stesso prospetto il conteggio, in euro, della retribuzione del mese di gennaio/febbraio 2002 con il riepilogo, in lire, delle operazioni di conguaglio fiscale. Ciò anche in conseguenza di quanto confermato nell'articolo 21 del Dpr 600/73 (scritture obbligatorie per i sostituti d'imposta). Se, infatti, si riconduce detta annotazione ad un obbligo di ordine fiscale, non può non essere ricordato, per coerenza, che in linea generale tutti gli adempimenti fiscali correlati al periodo di imposta 2001, tipicamente le dichiarazioni, potranno a scelta del contribuente essere effettuati in lire ovvero in euro.

Il Segretario Regionale
Liborio Smriglio